Chi paga i danni causati dai randagi?

di Maria Giovanna Trombetta*

Non è facile individuare il soggetto responsabile se il cane senza proprietario aggredisce o causa un danno. La stessa giurisprudenza non ha un orientamento univoco. Paga la Asl o il Comune? Questo il dilemma...



dei Comuni; il secondo, invece, propende per una responsabilità esclusiva dei Servizi veterinari presso le Asl territorialmente competenti, con esclusione, dunque, della legittimazione passiva degli Enti locali.

SIA IL COMUNE CHE LA ASL

Gli animali vaganti sul territorio, in particolare quello urbano, oltre a determinare
una serie di rischi di carattere igienico-sanitario, rappresentano un pericolo di aggressione
per le persone e, inoltre, costituiscono sempre
più spesso causa di incidenti stradali. In tutte
queste ipotesi, si pone il problema di individuare il soggetto responsabile, a cui i cittadini - utenti della strada - possono rivolgersi
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a
persone o cose a causa di animali randagi.
La questione si presenta di non facile solu-

zione, dal momento che coinvolge la struttura amministrativa pubblica, all'interno della quale non sempre è agevole distinguere, tra le diverse figure soggettive che la compongono, quella tenuta a rispondere dei danni in ragione delle proprie attribuzioni. Difficoltà ancora più accentuate in un settore come quello sanitario pubblico, disciplinato a livelli diversi, nazionale e regionali.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti orientamenti: il primo accanto alla responsabilità delle Asl, riconosce una responsabilità solidale anche

In ordine al primo orientamento, il riferimento giurisprudenziale principale è dato dalla sentenza della Cassazione n. 10638 del 2002, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato la responsabilità solidale del Comune e della Asl territorialmente competente. Nella parte motiva della sentenza, la suprema Corte, pur riconoscendo l'autonomia amministrativa e la legittimazione sostanziale e processuale delle Asl ha tuttavia precisato che la ripartizione delle competenze in ambito sanitario tra enti centrali e periferici non ha completamente azzerato i compiti in campo igienico-sanitario del Comune. In capo all'Ente locale, infatti, residuano i poteri di definizione delle linee di indirizzo, nell'ambito della programmazione regionale, e la verifica generale delle attività della Asl nel proprio territorio, attraverso l'attività di vigilanza del Sindaco, il quale, sottolinea la Corte, opera come rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale di governo (art. 3, comma 14, D. Lgs. n. 502/92). Ne deriva che, ferma restando la responsabilità delle aziende sanitarie e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di randagismo, sussiste in capo al Comune una responsabilità solidale con le Asl per i danni cagionati da animali randagi, in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo.

NO, PAGA SOLO LA ASL

Per quanto attiene, invece, al secondo orientamento va richiamata la sentenza della Cassazione del 3 aprile 2009, n. 8137 che ha statuito che i danni provocati dai cani randagi deve pagarli l'Azienda sanitaria locale e non le casse comunali. La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Pozzuoli (Napoli), che era stato invece condannato dal Giudice di Pace a risarcire un ragazzo aggredito da un randagio. In particolare, secondo la sentenza del Giudice di Pace, responsabili della "omessa vigilanza" erano sia l'amministrazione comunale sia la Asl. Una ripartizione degli obblighi che la Cassazione non ha condiviso. "Per l'omessa vigilanza sui cani randagi - scrivono i giudici in ermellino - la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune". La ragione della responsabilità esclusiva viene individuata dalla Corte nella circostanza che " il controllo del randagismo è affidato ai servizi veterinari della A.s.l.".

I fatti di cui si è occupata la Cassazione risalgono al 2002, quando un minore venne aggredito e azzannato, a Pozzuoli, da un cane randagio. I genitori avevano chiesto una somma a titolo di risarcimento chiamando in giudizio, davanti al Giudice di Pace, sia l'azienda sanitaria che l'amministrazione comunale. La Corte ha precisato che " nella specie si verte in un'ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo. Trattasi di materia regolata, nell'ambito della Legge quadro 14 agosto 1991, n. 28, da leggi regionali; in particolare, la Legge 24 novembre 2001, n. 16 della Regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle Asl (che, a mente dell'art. 5 lett. c) della legge regionale, "attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici"... Sennonché, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al D. Lgs n. 502 del 1992, risulta reciso il "cordone ombelicale" fra Comuni e Usl, non più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla Regione e strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che la locale azienda sanitaria doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di Pozzuoli".

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza che concedeva il risarcimento, ne ha però limitato "l'operatività" soltanto nei confronti della Asl. Ne consegue che "è la Asl territorialmente competente a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi se una Legge Regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali". I sostenitori della legittimazione passiva esclusiva delle Asl sottolineano, sotto il profilo prettamente sostanziale, le oggettive difficoltà concrete per gli Enti pubblici, già istituzionalmente oberati di molteplici competenze, di controllare il complesso fenomeno del randagismo.

Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore al fine di individuare chiaramente, su tutto il territorio nazionale, il soggetto giuridico in capo al quale ritenere preesistente e sussistente l'obbligo legale di impedire l'evento dannoso. Ciò varrebbe anche a porre in essere una coerente attività di prevenzione, caratterizzata da una maggiore efficacia.